

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA
“.....” UBICATA IN N. FRAZIONE DI

Tra i signori::

CASUCCI ANGELA MARIA, nata a Grumo Appula (BA) il trenta aprile millenovecentocinquantacinque e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, a cui afferisce il servizio oggetto del presente contratto, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N.267/2000;

e il sig., nato a e residente in, C.F. il quale dichiara di stipulare il presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente ;

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Comunale n..... del....., è stato dato indirizzo politico per avvio delle manifestazioni di interesse per l'affidamento in gestione, tra le altre, della Palestra..... ubicata in via

CHE con decreto della Dirigente del Settore Servizi alla persona e all'impresa è stata approvata la bozza di convenzione per l'affidamento dell'impianto in oggetto;

CHE con atto n..... del....., del dott. Luano Casalini, Responsabile del Servizio U.O. Servizi Sociali, e responsabile del procedimento, è stato approvato l'esito della manifestazione di interesse, di cui all'avviso delcon l'affidamento a denominato "Gestore";

CHE le parti interessate hanno stabilito di addivenire in data odierna alla sottoscrizione del presente contratto di concessione della gestione della Palestra ubicata in

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 -Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Associazione C.F....., con sede in, come sopra rappresentata, che accetta, la gestione della palestra sita nella frazione di garantendone l'utilizzo scolastico secondo gli orari definiti dalla scuola di riferimento ed assumendone tutti gli oneri gestionali relativi alla conduzione in sicurezza del plesso e degli impianti ed attrezzature in esso presenti.

Art. 2 -Durata e funzionamento

La presente convenzione decorre dal 1 agosto 2019 con **scadenza 31/07/2022**.

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito con continuità, salvo il verificarsi di circostanze particolari, quali per esempio:

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito salvo il verificarsi di circostanze speciali, quali per esempio:

- eventi che determinano discontinuità nelle forniture di energia elettrica, idriche o di combustibile;
- il verificarsi di danni gravi alla struttura o agli impianti che non consentano l'uso appropriato ed in sicurezza della stessa;
- necessità di realizzare interventi manutentivi programmati;

Art. 3 - Consegna dell'impianto

Con la sottoscrizione del presente atto l'Associazione prende in consegna l'impianto sportivo, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo; si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto di cui trattasi e le relative attrezzature ed a riconsegnarle, alla scadenza nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

E' fatto obbligo all'Associazione di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dell'impianto e nell'uso delle attrezzature.

Il Comune garantisce, anche ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 81/2008, che l'impianto è stato regolarmente collaudato. Garantisce inoltre che la struttura e tutti gli impianti presenti in essa sono in regola con le normative vigenti, nessuna esclusa, ed in particolare che sono state rispettate tutte le normative igienico sanitarie, antincendio e di sicurezza degli impianti.

Si sottolinea che:

- non dovranno in alcun modo essere modificate le componenti impiantistiche,
- non dovranno essere in alcun modo modificate le destinazioni d'uso dei locali.

Qualsiasi esigenza di modifica dovrà essere prontamente segnalata ai competenti uffici comunali.

Qualora venga meno una o più delle condizioni sopra citate, la presente convenzione verrà interrotta fino al ripristino dei requisiti obbligatori senza che l'Associazione possano rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

Art. 4 - Oneri a carico dell' Associazione

E' fatto obbligo all'Associazione di provvedere a:

- pulizia e custodia dei locali e delle attrezzature con particolare cura nella tenuta dei servizi igienici che dovranno essere puliti alla conclusione di ciascuna delle attività
- apertura, chiusura e riordino delle stesse.;
- verifica giornaliera sullo stato di idoneità igienica e funzionale degli ambienti, impianti ed attrezzature al fine di consentire l'utilizzo della palestra da parte delle scuole dalle ore 8 del mattino;
- sorveglianza continuo degli accessi e della struttura durante le ore di apertura al pubblico onde impedire l'accesso a persone non autorizzate
- tenere un registro delle attività e relativi orari di svolgimento e delle presenze da trasmettere mensilmente in modalità telematica all'UO Servizi Sociali;
- presentare, al termine di ogni stagione sportiva, il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'impianto stesso;
- comunicare, al momento della sottoscrizione del presente atto, il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto a cui l'UO Servizi Sociali può rivolgersi per ogni evenienza;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria di carattere edile ed idraulico che non richiedano personale specializzato, fermo restando il divieto ad intervenire con modifiche sulle componenti impiantistiche;
- effettuare la sostituzioni di arredi e vetri per danni causati da attività extrascolastiche, non imputabili all'istituto scolastico. Nel caso in cui dovesse provvedere al ripristino direttamente il Comune, l'Associazione è tenuta al rimborso della spesa.

L'Associazione concorda con i dirigenti scolastici o loro rappresentanti le modalità di utilizzo dell'impianto sportivo e delle attrezzature e coopera con gli stessi affinché sia assicurato uno scambio reciproco di informazioni atte a garantirne la sicurezza e l'efficienza.

E' a carico dell'Associazione la tenuta del registro previsto all'art. 6 c.2 del D.P.R. 151/2011 che deve essere messo a disposizione del Comune e delle imprese affidatarie dei servizi di verifica periodica o dei lavori di manutenzione al fine del relativo aggiornamento.

L'Associazione ha l'obbligo di dotare la palestra di defibrillatore (Legge Regione Toscana n°68/2015 art.4) e garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.

L'Associazione può stipulare apposito accordo con la scuola al fine di garantire l'utilizzo del defibrillatore (DAE); in tale caso la scuola è tenuta a mettere a disposizione gli esecutori BLS – D.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e quindi programmabili nel tempo, sarà onere dell'Associazione individuarli tempestivamente e inoltrare una comunicazione in forma scritta all'Amministrazione (U.O. Servizi Sociali) entro il mese di giugno di ciascun anno al fine di consentire al Comune un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili, dovranno essere segnalate con urgenza nella stessa forma di cui sopra per consentire al Comune di valutare modalità e termini di intervento.

Gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, alle medesime condizioni presenti al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora dovessero verificarsi altresì situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva le Associazioni devono informare immediatamente via e.mail l'U.O Servizi Sociali, con l'avvertenza che, al di fuori dell'orario ordinario di ufficio è operativa la squadra di reperibilità – rif. capo squadra tel. 328/0412856 e comunque mettere in atto tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 5

Prescrizioni specifiche di gestione ambientale

Il gestore è tenuto, altresì, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei contenitori e corretto conferimento degli stessi presso i cassonetti stradali
- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, metano, ecc.)
- divieto di effettuare scarichi in ambiente
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale
- rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, agli interventi di manutenzione straordinaria, purché non derivino da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del gestore; oltreché agli interventi di manutenzione ordinaria per l'effettuazione dei quali sia necessario ricorrere a personale specializzato. Il Comune, a titolo di rimborso forfettario per le spese di gestione dell'impianto, può erogare all'Associazione un

contributo annuale a sostegno delle attività in base alle disponibilità di bilancio per la durata della presente convenzione.

Art. 7 - Utenze

Stante l'uso scolastico della palestra, le utenze energetiche ed idriche sono a carico del Comune con obbligo dell'Associazione di corrispondere un rimborso forfettario annuo delle stesse pari ad €.

Art. 8 – Modalità di uso dell'impianto

E' fatto divieto di utilizzare l'impianto in modo non conforme alla disciplina sull'uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alla caratteristiche dello stesso.

Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere autorizzato con il Comune .

E' altresì vietata ogni forma di sub-affitto.

L'Associazione è tenuta a riservare per le proprie attività il% dell'orario disponibile, il rimanente% sarà assegnato dalla stessa alle altre associazioni/società sportive sulla base delle richieste, che queste le faranno pervenire entro il 1° settembre di ciascun anno e previa corresponsione delle quote di compartecipazione dell'impianto determinate con apposito atto di Giunta.

L'Associazione è tenuta a rispettare e fare rispettare gli orari d'uso alle associazioni/società sportive di cui sopra e ai fruitori della stessa e si impegna altresì a soddisfare le richieste d'uso presentate dal Comune, ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed a titolo gratuito.

Dovranno inoltre essere garantite alcune attività agonistiche e allenamenti come previsto nella manifestazione di interesse.

L'impianto dovrà essere utilizzato attenendosi alle condizioni stabilite nella documentazione di prevenzione incendi per quanto riguarda la capienza massima e le condizioni di esercizio che verranno fornite dall'U.O. Progettazioni ed Esecuzione LLPP del Comune.

In particolare l'Associazione, in qualità di titolare dell'attività, affinché l'impianto sia fruito in sicurezza, dovranno frequentemente controllare:

- la funzionalità delle porte, dei maniglioni antipánico e la dotazione della cartellonistica delle vie di esodo;
- la corretta funzionalità dell'illuminazione compresa quella di emergenza ;
- la presenza e la corretta revisione degli estintori con la relativa cartellonistica;
- l'integrità delle superfici vetrate;
- l'integrità dei posti a sedere per il pubblico;
- che i locali tecnici siano mantenuti sgombri da materiale estraneo;
- che l'accesso ai locali tecnici avvenga soltanto ed unicamente da parte del personale autorizzato.

Qualora i controlli non dessero esito soddisfacente si darà immediata comunicazione al Comune per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nelle more del ripristino le attività dell'impianto che contemplino la presenza di utenti dovranno essere sospese.

Art. 9 - Canone

L'Associazione corrisponde al Comune il canone concessorio di €. oltre Iva annuo, ed è tenuta alla riscossione delle quote di compartecipazione relative all'utilizzo dell'impianto, determinate dalla Giunta, come sopra riportato.

Art.10 - Sorveglianza

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'UO Servizi Sociali, dott. Luano Casalini, il quale ha la facoltà di effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare l'efficienza ed il corretto utilizzo della palestra, degli impianti ed in generale delle attrezzature ivi presenti, con facoltà di intimare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 11 - Responsabilità - Assicurazioni

La palestra, relativi impianti ed attrezzature oggetto del presente atto sono assicurati dal Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, ed altri eventi calamitosi oltre i rischi accessori con la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.).

L'Associazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di loro proprietà, da esse tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

L'Associazione e le altre società/associazioni sportive esonerano il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente dall'uso improprio nella gestione della struttura rispetto alle attività consentite; esonerano altresì il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente a modifiche o variazioni, anche modeste, ad impianti, elementi strutturali anche non portanti, destinazione d'uso dei locali, elementi di arredo e attrezzature che possano pregiudicare la validità delle certificazioni di prevenzione incendi e di conformità impiantistiche, strutturali, urbanistico -edilizie ed igienico sanitarie.

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dalle società sportive e dagli utenti negli impianti.

Art. 12 - Gestione Sicurezza

L'Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi dettati da Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori, degli utenti e del pubblico, e del D.M. 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. A tale fine, entro il 5 settembre di ogni anno, la stessa fornisce idonea dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 a firma del legale di conformità alle disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario, gli pongono in carico. Eventuali variazioni nell'organizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente, anche in corso d'anno.

L'Associazione è tenuta, a propria cura e spesa, ad organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

In particolare spetta all'Associazione/datore di lavoro la "pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio" di cui all'All. VIII del D.M. 10/03/1998, riguardo la redazione del piano di emergenza e l'assistenza alle persone disabili in caso di incendio.

L'Associazione deve garantire la presenza e l'efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio; designare personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione e assicurare la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.

Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l'Associazione deve garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio idoneo in base alle caratteristiche dell'impianto, ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996 n.609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti.

Il Comune effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza.

Nel caso in cui vengano rilevate difformità, sarà disposto che venga adempiuto fissando un termine e, in caso di persistenza dell'inadempimento, si dichiarerà l'inagibilità senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13 - Rinuncia

L'Associazione può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

Art. 14 - Norme di comportamento

Al fine di un adeguato utilizzo della struttura, degli impianti e degli arredi, l'Associazione e le altre associazioni/società sportive che utilizzeranno devono:

- accedere agli impianti solo scarpe di gomma pulite e astenersi dal fumare, consumare cibi e bevande all'interno degli impianti;
- evitare ogni installazione di strutture fisse di qualsiasi genere che comportino la riduzione dello spazio disponibile;
- evitare di praticare attività sportive e altri tipi di attività non compatibili con la destinazione d'uso della struttura;
- divieto di cambiare destinazione d'uso dei locali rispetto a quella indicata nelle planimetrie allegate al presente atto.

Art. 15 - Disservizi e revoca

Disservizi di qualsiasi genere sono segnalati in forma scritta via e.mail dal Responsabile del Procedimento all'Associazione che, con pari modalità, è obbligata a contro dedurre immediatamente.

Il Comune si riserva di adottare gli atti necessari conseguenti e in caso di particolare gravità di revocare il presente affidamento.

Il ritardato o il mancato pagamento del canone o della quota di compartecipazione ai costi di gestione comporta l'applicazione degli interessi di mora e, successivamente, l'avvio di un procedimento per il recupero del credito.

Art. 16

Risoluzione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010.

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Casalini Luano, responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Art. 17 - Disposizioni sulla Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Informativa sul trattamento dei dati personali" si precisa quanto segue:

1. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla convenzione in oggetto e alle attività ad essa correlate e conseguenti. La base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere all'obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati : il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non è possibile procedere alla presente

convenzione e agli adempimenti conseguenti. I dati da voi conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

3. Destinatari dei dati personali: i dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare del trattamento dati, alcune informazioni saranno comunicate ad altri uffici comunali per lo sviluppo di procedimenti amministrativi altri e diversi rispetto alla presente convenzione, rientranti comunque tra le attività istituzionali dell'Ente.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

4. Diritti dell'interessato: la informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it.

Art. 18 - Spese contrattuali

Ogni spesa relativa alla formalizzazione del presente atto è a carico dell'Associazione; lo stesso è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n° 131/1986 .

per il Comune di Rosignano M.mo

Il Rappresentante Legale
(dr.ssa Angela Maria Casucci)

per il Gestore _____